



Comune di
Ancona

COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI-SPORT

Unità Operativa Servizi Cimiteriali

Sede Legale e Amministrativa: Largo XXIV Maggio,1 – 60123 Ancona (071 222 1)

Sede Operativa: Str. Passo Varano, 1 - 60131 Ancona

Prot. n. 60791/23

Spett.le Anconambiente S.p.A.

Via del Commercio 27

60127 - Ancona – AN

segreteria@pec.anconambiente.it

Oggetto: Contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali rep. n. 14624/2017 tra il Comune di Ancona e la società Anconambiente S.p.a. - proroga tecnica al 31.05.2023

Con riferimento all'oggetto, si comunica che con Determinazione del Dirigente n. 766 del 27/03/2023 è stata disposta la prosecuzione del contratto Rep. n. 14624/2017 al 31.05.2023, già pubblicata in Albo Pretorio in data 28.03.2023.

Pertanto, si inviano per conoscenza copia della determina e dello schema di contratto allegato.

Come per le precedenti proroghe, riceverete indicazioni da parte della Direzione Gare e Appalti – Ufficio Contratti per la stipula del contratto e l'indicazione delle relative spese contrattuali.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Stefano Capannelli
IL DIRIGENTE
Ing. Stefano Capannelli



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 766 DEL 27/03/2023

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT

Oggetto: Atto di impegno di spesa

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI REP. N. 14624/2017 TRA IL COMUNE DI ANCONA E LA SOCIETÀ ANCONAMBIENTE S.P.A. - PROSECUZIONE SINO AL 31/05/2023.

Capannelli Stefano

(atto sottoscritto con firma digitale)

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI REP. N. 14624/2017 TRA IL COMUNE DI ANCONA E LA SOCIETÀ ANCONAMBIENTE S.P.A. - PROSECUZIONE SINO AL 31/05/2023.

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SPORT
(Ing. Stefano Capannelli)**

RICHIAMATI:

- 1 il vigente T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
- 2 lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 13/2003 e le sue successive modificazioni C.C. n. 64 del 23/06/2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
- 3 il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n.188 del 09/06/2020 e dall'art. 17, comma 1 lettera b) e lettera e) e comma 1-bis, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- 4 l'attuale assetto organizzativo dell'Ente conseguente all'adozione delle seguenti Delibere di Giunta comunale n. 338 del 03/07/2018, n. 375 del 31/07/2018, n. 381 del 03/08/2018, n.469 del 04/10/2019, n. 610 del 17.12.2018, n. 2 del 07.01.2020, n. 14 del 14.01.2020 e n.70 del 14/02/2020;
- 5 il provvedimento di riorganizzazione dell'Ente conseguente all'adozione delle Delibere di Giunta comunale n. 596 del 10/12/2019 e n. 93 del 25/02/2020, modificato con Delibere di Giunta comunale n. 118 del 01/04/2020, ulteriormente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 268 del 28/07/2020, Delibera n. 237 del 22/06/2021 e da ultimo aggiornato con Delibera di Giunta n. 246 del 14/06/2022;
- 6 il Decreto Sindacale n. 46 del 14/11/2018 e successivi decreti sindacale n. 9, n. 16 rispettivamente del 01/04/2019 e del 27/05/2019 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali in reggenza inerenti la Direzione Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Opere, Riqualficazione Urbana, Sport, nonché le funzioni dirigenziali in reggenza inerenti la Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile, con le competenze funzionali previste dalle predette Delibere;

- 7 il Decreto Sindacale n. 12 del 05/02/2020 con oggetto "Aggiornamento funzioni dirigenziali attribuite all'ing. Stefano Capannelli sul posto/funzione di Dirigente Direzione lavori pubblici e programmazione, grandi opere, riqualificazione urbana, sport e relative alla reggenza sul posto/funzione di Dirigente Direzione manutenzioni, frana e protezione civile";
- 8 il Decreto Sindacale n. 56 del 11/08/2020 nonché il successivo Decreto Sindacale n° 32 del 25/10/2021 con i quali sono state aggiornate le funzioni dirigenziali all'Ing. Stefano Capannelli, in qualità di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Sport;

PREMESSO CHE:

- i servizi cimiteriali del Comune di Ancona, relativi ai 13 cimiteri comunali (Cimitero di Tavernelle e 12 Cimiteri frazionali) sono gestiti dalla società partecipata Anconambiente S.p.A., in virtù di affidamento "in house", avvenuto originariamente con Deliberazione consiliare n. 21 del 20 febbraio 2006 (esecutiva il 20 febbraio 2006);
- l'attuale contratto di servizio, stipulato con atto Rep. n. 14624 del 13/01/2017, in modifica del primigenio contratto, prevedeva la durata di anni uno, con la clausola di obbligo di prosecuzione del servizio da parte della partecipata, fino alla individuazione di un nuovo gestore e alla definizione di nuove condizioni contrattuali;
- a seguito di successive proroghe del contratto rep. 14624/2017, approvate per garantire continuità nell'erogazione del servizio pubblico in argomento, avente natura essenziale, l'attuale gestione di Anconambiente S.p.A. risulta in scadenza al 31 marzo 2023, come da determinazione dirigenziale n. 3461 del 29/12/2022 e atto rep. 15121 del 21/03/2023 ancora in corso di registrazione, agli stessi patti e condizioni;
- nel contempo, dapprima con la Delibera n. 582 del 29/12/2021 e, successivamente, con la Delibera n. 163 del 29/04/2022 la Giunta Comunale ha definito i seguenti obiettivi operativi:
 - dare attuazione esecutiva alla programmazione comunale e alle linee programmatiche già avviate dall'Amministrazione per la rimodulazione della gestione dei servizi cimiteriali come determinate dalla delibera G.M. n. 610 del 20/12/2018;
 - dare il conseguente mandato agli uffici di operare tramite l'istituto dell'affidamento in house di cui al combinato disposto degli artt. 5 comma 1 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del D.lgs. 175/2016;
- in base alle indicazioni sopracitate, la competente Direzione Lavori Pubblici, Sport ha perseguito l'obiettivo di studiare come migliorare e ottimizzare la gestione dei servizi cimiteriali, analizzando e comparando varie modalità gestionali, e giungendo alla

conclusione che l'affidamento "in house" consente di garantire alti livelli di obblighi di servizio, economicità ed efficienza gestionale;

RICHIAMATI gli indirizzi generali espressi dall'Amministrazione nel Documento Unico di Programmazione 2023/25, nella relativa Nota di Aggiornamento approvata con atto C.C. n. 103 del 7/11/2022 e 119 del 22/12/2022 e nella deliberazione di Consiglio Comunale di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie n. 114 del 13/12/2022 nei quali:

- si richiama la normativa in materia di società a partecipazione pubblica, finalizzata a ridimensionare il fenomeno delle società pubbliche, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria e nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, e a limitare le distorsioni concorrenziali mediante limitazioni all'ambito di operatività dei richiamati organismi societari;
- si rappresenta la necessità di provvedere alla riorganizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune nonché dei servizi gestiti tramite i propri organismi in house providing, in modo da ottimizzare ed adattare gli stessi alle esigenze ed alle finalità istituzionali dell'amministrazione, giungendo a dismettere quelle ritenute non più funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali;
- viene definito l'obiettivo di efficientare il complesso delle partecipazioni e dei servizi di interesse generale erogati dalle società partecipate;
- viene espressa la conseguente volontà di avviare una linea strategica di progressivo scorporo dei servizi da Anconambiente S.p.A., attraverso modalità operative che consentano il passaggio del ramo d'azienda relativo ai servizi cimiteriali ad altro gestore, nei modi e nelle forme previste dalla legge, conservando comunque il know how maturato da Anconambiente nel corso della prolungata conduzione del servizio;

DATO ATTO che, con Delibera di Giunta n. 105 del 08/03/2023 e successivo Atto del Consiglio n. 26 del 14/03/2023 è stato deliberato l'affidamento in house providing della gestione dei servizi cimiteriali e della illuminazione votiva alla società M&P – Mobilità e Parcheggi S.p.a. e contestuale modifica dell'oggetto sociale della stessa, con efficacia subordinata alla conclusione del contratto di affitto di ramo d'azienda tra Anconambiente e M&P, elemento essenziale ai fini del possesso da parte dell'affidataria dei requisiti tecnici e professionali per l'espletamento del servizio;

CONSIDERATO che, in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs. n. 201/2022 sarà possibile procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio solo decorsi 60 giorni

dalla pubblicazione dei documenti sul portale "Trasparenza SPL" dell'ANAC e che la pubblicazione nel suddetto portale è avvenuta in data 27/03/2023;

DATO ATTO altresì che, considerata la natura di servizio essenziale, nonché la clausola di prosecuzione espressamente prevista dal contratto di servizio, va comunque garantita la continuità, anche nelle more della stipula del contratto con il nuovo gestore in cui dovrà confluire Anconambiente;

CONSIDERATO che Anconambiente S.p.A. possiede le professionalità e le comprovate competenze tecniche richieste per la conduzione del servizio di cui conosce la logistica, le strutture, i servizi ordinari e straordinari, le tempistiche da rispettare per assicurare gli standard igienico-sanitari, oltre ad aver sviluppato un notevole bagaglio di esperienza nei rapporti con l'utenza, nonché con la struttura amministrativa comunale;

VALUTATO, pertanto, opportuno continuare ad attenersi al disposto dei punti nn. 4 e 5 della Delibera di Giunta n. 582 del 29/12/2021 e proseguire, per il tempo strettamente necessario alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio, stimabile in 60 giorni, nell'esistente contratto rep. n. 14624/2017 sino al 31/05/2023;

RILEVATO che la proroga così disposta deve dunque ritenersi caducata nel caso in cui, prima del 31/05/2023, venisse approvato dai competenti organi ed entrasse in vigore il nuovo contratto di servizio;

RILEVATA la necessità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa in misura pari ai 5/12 dell'ammontare dei costi riconosciuti per l'anno 2022 (€ 763.560,62 oltre iva al 22%) per un totale di € 388.143,32 iva compresa (€ 318.150,26 oltre iva al 22%) al capitolo 211003 azione 9211 Bilancio 2023-2025

RICHIAMATA, inoltre, la Delibera dell'ANAC n. 535/2022, in base alla quale la prosecuzione dell'affidamento si configura come *"uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara"*, essendo ammesso *"solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio"*;

RITENUTO, per tutto quanto sopra riportato, di adottare il presente provvedimento, disponendo con lo stesso la prosecuzione nel contratto rep. n. 14624 esistente tra il Comune di Ancona e Anconambiente S.p.A., agli stessi patti e condizioni, mediante prosecuzione sino al 31/05/2023, trattandosi di servizio essenziale ed indifferibile di cui va garantita alla cittadinanza la continuità dell'erogazione nelle more del completamento della procedura del nuovo affidamento in house e fatta salva la possibilità di approvazione e sottoscrizione del nuovo contratto di servizio prima

della suddetta data, con conseguente decorrenza dello stesso secondo quanto previsto nei relativi atti;

Tutto ciò premesso,

RICHIAMATI:

- l'allegato Schema di proroga al contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali rep. n. 14624/2017, predisposto dalla Direzione Lavori Pubblici – Sport, considerata la natura essenziale e inderogabile dei servizi cimiteriali;

RICHIAMATI, inoltre:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs 118/2011, così come modificato con D. Lgs 126/2014;
- il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto del Comune;
- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti proposte dall'ANAC in materia di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 21/12/2021 “Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 21/12/2021 “Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 21/12/2021 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati”;
- Il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e relativa Nota di Aggiornamento, adottati con Delibere di Consiglio Comunale n. 103 del 07/11/2022 e 119 del 22/12/2022;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della l. 241/90 è l'ing. Stefano Capannelli, Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport, e che nei suoi confronti:
 - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono cause ostative ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sulla rete internet ai sensi del D. lgs. n. 33 del 14/03/2013;

CONSIDERATO che le attività attinenti il presente provvedimento sono state assegnate al sottoscritto Dirigente della DIREZIONE LAVORI PUBBLICI-SPORT con il sopra richiamato Decreto Sindacale n. 56 del 11/08/2020, nonché con i successivi decreti di aggiornamento delle funzioni dirigenziali conferite;

ATTESA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 5, del T.U.E.L. e del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. la prosecuzione, sino al 31/05/2023, del contratto rep. n. 14624 esistente tra il Comune di Ancona e Anconambiente S.p.A., sempre agli stessi patti e condizioni, trattandosi di un servizio essenziale ed indifferibile di cui va garantita all'utenza la continuità dell'erogazione;
3. di dare atto che la adottanda prosecuzione è funzionale e strettamente limitata solo al tempo necessario alla conclusione dell'iter amministrativo per l'approvazione del nuovo contratto di servizio, che in base al combinato disposto degli artt. 17 e 31 del D.lgs. n. 201/2022 è possibile solo decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14/03/2023 e relativi allegati sul portale "Trasparenza SPL." dell'ANAC avvenuta in data 27/03/2023;
4. di dare atto che la presente proroga deve comunque ritenersi caducata nel caso in cui, prima del 31/05/2023 venisse approvato dai competenti organi ed entrasse in vigore il nuovo contratto di servizio;
5. di approvare a tal fine l'Allegato Schema di proroga al contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali rep. n. 14624/2017 con la Società Anconambiente S.p.A.;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 388.143,32 comprensiva di iva al 22% e pari ai 5/12 dell'ammontare dei costi riconosciuti per l'anno 2022 al capitolo 211003 azione 9211 Bilancio 2023-2025;

7. di dare mandato alla Direzione Gare e Appalti per gli adempimenti necessari e conseguenti alla stipula del contratto di proroga;
8. di riservarsi di apportare agli atti eventuali modifiche di carattere non sostanziale al fine di garantire il buon esito della procedura;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013;
10. di dare atto e attestare con la sottoscrizione infine apposta che, nei confronti del sottoscritto Ing. Stefano Capannelli, responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport:
 - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del DPR 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001;
 - non ricorrono le ragioni di astensione di cui all'art. 14 del DPR 62/2013 e all'art. 18 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;
 - non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Marche nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo.

Il Dirigente di Direzione e Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Capannelli (*)

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.-*

ALLEGATI:

- **Schema di proroga al contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali rep. n. 14624/2017, sino al 31 maggio 2023.**

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI**

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non "provvedimenti amministrativi".

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ovvero

anche ai fini dell'efficacia dell'atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...) "(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente o all'atto di conferimento dell'incarico) dall'incaricando/incaricato: "Comma 1. (...) l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali "atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti" e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")

X **IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO**

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

Capannelli Stefano

(atto sottoscritto con firma digitale)

ALLEGATO

SCHEMA DI ADDENDUM CONTRATTUALE

Oggetto: Appalto servizio per la gestione dei servizi cimiteriali Rep. n. 14624 – Proroga tecnica al 31/05/2023

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge.

TRA

- Comune di Ancona con sede istituzionale in Ancona Largo XXIV Maggio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00351040423, rappresentato dall'Ing. Stefano Capannelli, nato a Cascina (PI) il 21 giugno 1967, domiciliato per l'ufficio presso la Sede comunale in Largo XXIV Maggio 1, Dirigente ad interim della Direzione Lavori Pubblici – Sport e Manutenzioni conferitagli con decreto sindacale n. 16 del 27 maggio 2019 in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lettera c) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto comunale e dell'art.11 del vigente Regolamento comunale dei Contratti, in seguito denominato “*Comune*”;

E

- Anconambiente S.p.A. con sede in Ancona, Via del Commercio n.27, Codice Fiscale, Partita I.V.A. numero di iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche, codice fiscale e partita I.V.A. 01422820421, numero REA: AN -- 130361 capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 5.164.240,00 (cinquemilioni centosessantaquattromila virgola zero zero), rappresentata da Antonio Gitto, nato a Foggia (FG) il 16 luglio 1968, residente in Ancona (AN) via Marsala n. 6, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione giusti i poteri conferitigli da statuto, in seguito denominata altresì “*Anconambiente*”

Premesso che:

- in data 29 dicembre 2016 è stato stipulato, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 2324 del 10 novembre 2016, tra Anconambiente e il Comune il contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali Rep. n. 14624 registrato in Ancona in data 13 gennaio 2017 al n. 78 serie 3;
- in data 5 aprile 2018 è stato stipulato, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1460 del 29 giugno 2017, tra Anconambiente e il Comune un atto di proroga Rep. 14704, registrato in Ancona in data 12 aprile 2018 serie 3 al n. 878, del suddetto contratto fino al 31 dicembre 2018;
- in data 11 febbraio 2019 è stato stipulato, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 2849 del 27 dicembre 2018, tra Anconambiente e il Comune un atto di proroga Rep. 14756, fino al 30 giugno 2020;
- in data 03 settembre 2020 è stato stipulato, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1095 del 03 luglio 2020, tra Anconambiente e il Comune un atto di proroga Rep. 14862 del suddetto contratto fino al 31 dicembre 2020;
- in data 09 febbraio 2021 è stato stipulato, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 90 del 25 gennaio 2021, tra Anconambiente e il Comune un atto di proroga Rep. 14901 del suddetto contratto fino al 30 giugno 2021;
- in data 30 agosto 2021 è stato stipulato, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1346 del 30/08/2021, tra Anconambiente e il Comune un atto di proroga Rep. 14936 del suddetto contratto fino al 31 dicembre 2021;
- in data 15 febbraio 2022 è stato stipulato, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 3299 del 30/12/2021, tra Anconambiente e il Comune un atto di proroga Rep. 14983 del suddetto contratto fino al 28 febbraio 2022;
- in data 11 marzo 2022 è stato stipulato, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 391 del 25/02/2022, tra Anconambiente e il Comune un atto di proroga Rep. 14993 del suddetto contratto fino al 31 marzo 2022;

- in data 7 aprile 2022 è stato stipulato, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 705 del 01/04/2022, tra Anconambiente e il Comune un atto di proroga Rep. 15002 del suddetto contratto fino al 30 aprile 2022;
- con atto di giunta n. 163 del 29/04/2022 e provvedimento del dirigente n. 960 del 29/04/2022, per le motivazioni ivi riportate, è stato disposto un atto di proroga "tecnica" Rep. 15016 del contratto Rep. 14624 fino al 31 dicembre 2022 agli stessi patti e condizioni;
- in data 21 marzo 2023 è stato stipulato ed è in corso di registrazione, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 3461 del 29/12/2022, un atto di proroga "tecnica" Rep. 15121 del contratto Rep. 14624 fino al 31 marzo 2023 agli stessi patti e condizioni;
- in conformità agli indirizzi di razionalizzazione delle società partecipate assunti con provvedimenti di C.C. n. 103 del 7/11/2022, n. 119 del 22/12/2022 e n. 114 del 13/12/2022 di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e in attuazione della determinazione dirigenziale XX del XX/XX/XXXX tra Anconambiente e il Comune, è stata disposta un'ulteriore proroga del suddetto contratto Rep. 14624 fino al 31 maggio 2023 agli stessi patti e condizioni, salva la possibilità di approvazione e sottoscrizione del nuovo contratto di servizio di cui all'Atto di Giunta n. 105 del 08/03/2023 e all'Atto del Consiglio n. 26 del 14/03/2023 prima della suddetta data con conseguente decorrenza dello stesso secondo quanto previsto nei relativi atti;
- le parti intendono formalizzare quanto precede mediante stipula del presente atto di proroga;
- non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera a) del d.lgs. n.159/2011.

Tanto premesso e ritenuto parte integrante del presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art.1- Le parti, come sopra rappresentate, concordano di proseguire con Anconambiente il servizio di cui al contratto Rep. n. 14624 fino al 31 maggio 2023, salva la possibilità di approvazione e sottoscrizione del nuovo contratto di servizio prima della suddetta data.

Art.2 – Restano invariate le restanti parti del contratto Rep. n. 14624.

Art.3 - Tutte le spese relative al presente atto, comprese quelle di registro, sono a carico di Anconambiente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.

N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n. 25193/1992 e integrazione prot. n. 7972 del 16 febbraio 2015.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona,

Dott. Ing. Stefano Capannelli (firmato digitalmente)

Dott. Antonio Gitto (firmato digitalmente)